



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **22/12/2014** - delibera n. **120**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU) - ALIQUOTE E ALTRE MISURE APPLICATIVE PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI (2014)**, il mese di **DICEMBRE**, il giorno **VENTIDUE**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **SIMONE ZIGNANI - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

| COGNOME NOME | | COGNOME NOME | |
|------------------------|---|-----------------------|---|
| LUCCHI PAOLO | P | MOLARI CATERINA | P |
| BIGUZZI LEONARDO | P | PULLINI ANDREA | P |
| BRACCI FEDERICO | P | ROSSI ENRICO | P |
| CAPPONCINI CLAUDIO | P | ROSSINI FILIPPO | P |
| CASALI MARCO | P | ROSSO GIORGIO GUSTAVO | P |
| CASTELLUCCI SEBASTIANO | P | SANTERO CHIARA | P |
| CECCARONI DAVIDE | P | SPINELLI STEFANO | P |
| D'ALTRI SILVIA | P | VALLETTA VITTORIO | P |
| FORMICA DOMENICO | P | VENTURI STEFANIA | P |
| GUIDUZZI NATASCIA | P | ZIGNANI SIMONE | P |
| IACOVELLA MASSIMILIANO | P | ZOFFOLI GILBERTO | P |
| MAGNANI LUCA | P | ZUCCATELLI GIUSEPPE | P |
| MAZZONI CRISTINA | P | | |

Presenti: n. 25 - Assenti: n. 0

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

SEBASTIANO CASTELLUCCI
FILIPPO ROSSINI
MARCO CASALI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - TOMMASO DIONIGI -
FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” che disciplinano l’introduzione dell’Imposta municipale propria (denominata anche IMU);
- l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, che disciplina l’anticipazione in via sperimentale dell’applicazione dell’IMU a decorrere dall’anno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Norma istitutiva e disciplinante l’ICI), per le parti espressamente richiamate dalle disposizioni sopra citate;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), che reca diverse disposizioni in materia di IMU;
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), che, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che modifica, fra l’altro, in diversi punti le disposizioni riguardanti la disciplina IUC-IMU;
- l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo;

RICHIAMATE ALTRESI’:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 27 settembre 2012, n. 92 avente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione nuovo Regolamento” ;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 31 luglio 2014, n. 58 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IUC-IMU) – Aliquote e altre misure applicative per l’anno 2014 – Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale 30 ottobre 2012, n. 343 avente ad oggetto: “Determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU) – Adeguamento misure per l’anno 2012”;

DATO ATTO CHE l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall’art.1, comma, 707 della Legge n. 147/2013, prevede che, dall’anno 2014 l’IMU non sia applica :

- all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi, e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;

DATO ATTO ALTRESI' CHE l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 9-bis, comma 1, del D.L. n. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 prevede che, a partire dall'anno 2015, sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

ATTESO CHE:

- l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, sono diventati esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 dispone:

- alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- alla lettera g) consente ai comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, introitandone il relativo gettito;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, prevede quanto segue:

- il comma 6 stabilisce l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento ed il consiglio comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 prevede un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- il comma 10 fissa la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, in misura pari ad euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 prevede che il Comune, nel deliberare le aliquote della TASI deve determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non

sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO:

- di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria (IUC-IMU), per l'anno 2015 tenendo conto degli equilibri di bilancio;
- di prevedere l'aliquota per l'abitazione principale, e relative pertinenze, ove classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le abitazioni ad essa equiparate per legge e per regolamento, nella misura massima consentita, poiché per la medesima fattispecie imponibile la TASI viene prevista ad aliquota zero;
- di prevedere un'aliquota ridotta, in misura pari a quella delle abitazioni principali, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove non si tratti di alloggi sociali esenti dall'IMU;
- di prevedere un'aliquota ridotta per le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali, secondo l'apposito contratto agevolato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e per le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, locate a studenti universitari, secondo l'apposito contratto transitorio, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e 3, della Legge n. 431/1998;
- di prevedere un'ulteriore aliquota ridotta per le unità immobiliari, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado ed utilizzate come abitazione principale;
- di confermare nella stessa misura dell'anno 2014 la maggiorazione dell'aliquota standard di competenza comunale, prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D eccetto per:
 - a) gli immobili in cui è svolta direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi attività d'impresa, compreso il lavoro autonomo, per i quali la maggiorazione viene fissata in misura ridotta, ed esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione), **nella categoria catastale D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - grandi negozi, centri commerciali) e nella categoria catastale D4 (Case di cura ed ospedali con fini di lucro - ospedali e case di cura private);**
 - b) gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a cooperative sociali di tipo "B" **nonché ad associazioni di volontariato onlus iscritte nell'apposito Albo**, per i quali non viene prevista alcuna maggiorazione;
- di confermare l'aliquota ordinaria nella stessa misura già fissata per gli anni precedenti;

RITENUTO ALTRESI' di dare atto che anche per l'anno 2015 si intende confermato quanto già deliberato con atto della Giunta Comunale 30 ottobre 2012, n. 343 avente ad oggetto: "Determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) – Adeguamento misure per l'anno 2012";

ACCERTATO CHE dalle stime operate il gettito atteso dall'IMU per l'anno 2015, applicando le aliquote individuate nella parte dispositiva del presente atto, è pari ad euro 29.000.000,00 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, stimata in euro 9.100.000,00 (entrata netta euro 19.900.000,00);

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2015, relativamente alle entrate dell'Ente, sul competente capitolo 010012;

Su conforme proposta del Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Esaminata in 1^a Commissione il 15.12.2014 come da verbale in atti;

Richiamata la discussione, avvenuta congiuntamente ai punti 3, 4, 5, 7, 17 e 23 del presente O.d.g., in atti depositata;

DATO ATTO CHE sono stati presentati nei termini previsti dal regolamento di contabilità emendamenti al bilancio e alle proposte collegate dai gruppi PD, Libera Cesena, Cesena Siamo Noi, in atti depositati;

Richiamati i pareri espressi sugli stessi dai dirigenti proponenti, in atti;

La votazione relativa agli emendamenti registra il seguente esito:

Emendamenti del gruppo PD, relativi a proposte inerenti i tributi n.473/2014 e 474/2014:

- *Emendamento n. 1* (alla presente proposta n. 473) che consiste in:

alle premesse nel capoverso "RITENUTO" al punto a) dopo "... ed esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione)" aggiungere:

"nella categoria catastale D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - grandi negozi, centri commerciali) e nella categoria catastale D4 (Case di cura ed ospedali con fini di lucro - ospedali e case di cura private),"

nel deliberato al par 1 nel penultimo punto dopo "... esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione)", aggiungere:

"nella categoria catastale D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - grandi negozi, centri commerciali) e nella categoria catastale D4 (Case di cura ed ospedali con fini di lucro - ospedali e case di cura private)".

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

L'emendamento è approvato a voti unanimi palesemente espressi.

- *Emendamento n. 2* (alla proposta n. 474)

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

- favorevoli: 17 (PD - Cesena Siamo Noi)

- contrari: 8 (Libera Cesena - Movimento 5 Stelle Cesena)

L'emendamento è approvato.

Emendamento del gruppo Consiliare "Libera Cesena" relativo alla proposta n. 473/2014 che consiste:

nell'inserire in premessa al punto "Ritenuto di confermare nella stessa misura dell'anno 2014 la maggiorazione lett. B) gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a cooperative sociali di tipo B per i quali non viene prevista alcuna maggiorazione" dopo "cooperative sociali di tipo B"

*aggiungere l'inciso "nonché ad associazioni di volontariato onlus iscritte nell'apposito Albo"
Nel deliberato al punto "Maggiorazione comunale dell'aliquota degli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D pari a 0 per cento..." dopo "cooperative sociali di tipo B"
aggiungere l'inciso "nonché ad associazioni di volontariato onlus iscritte nell'apposito Albo"*

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

L'emendamento è approvato a voti unanimi palesemente espressi.

Emendamenti al bilancio presentati dal gruppo "Partito Democratico":

- Emendamento n. 1

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

L'emendamento è approvato a voti unanimi palesemente espressi.

- Emendamento n. 2

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

- favorevoli: 17 (Partito Democratico - Cesena Siamo Noi)

- contrari: 8 (Movimento 5 Stelle, Libera Cesena)

L'emendamento è approvato.

- Emendamento n. 3

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

L'emendamento è approvato a voti unanimi palesemente espressi.

Emendamenti al bilancio presentati dal gruppo "Libera Cesena":

- Emendamento n. 1

consiglieri presenti: 25 votanti: 24

- astenuti: 1 (Valletta/Cesena Siamo Noi)

- favorevoli: 8 (Libera Cesena, Movimento 5 Stelle)

- contrari: 16 (Partito Democratico)

L'emendamento non è approvato.

- Emendamento n. 2

consiglieri presenti: 25 votanti: 24

- astenuti: 1 (Valletta/Cesena Siamo Noi)

- favorevoli: 8 (Libera Cesena, Movimento 5 Stelle)

- contrari: 16 (Partito Democratico)

L'emendamento non è approvato

- Emendamento n. 3

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

L'emendamento è approvato a voti unanimi palesemente espressi.

Emendamenti presentati dal Gruppo "Cesena Siamo Noi":

- Emendamento n. 6

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

- favorevoli: 5 (Cesena Siamo Noi - Movimento 5 Stelle Cesena)

- contrari: 19 (Libera Cesena - Partito Democratico)

L'emendamento non è approvato.

- Emendamento n. 8

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

- favorevoli: 5 (Cesena Siamo Noi - Movimento 5 Stelle Cesena)

- contrari: 19 (Libera Cesena - Partito Democratico)

L'emendamento non è approvato.

- Emendamento n. 11

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

- favorevoli: 9 (Cesena Siamo Noi - Libera Cesena - Movimento 5 Stelle Cesena)

- contrari: 16 (Partito Democratico)

L'emendamento non è approvato.

- Emendamento n. 12

presentato.

consiglieri presenti: 25 votanti: 21

- astenuti: 4 (Casali, Formica, Spinelli, Zoffoli/Libera Cesena)

- favorevoli: 5 (Cesena Siamo Noi - Movimento 5 Stelle Cesena)

- contrari: 16 (Partito Democratico)

L'emendamento non è approvato.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la presente deliberazione, come emendata, con il seguente esito:

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

- favorevoli: 16 (PD)

- contrari: 9 (Libera Cesena – Cesena Siamo Noi - Movimento 5 Stelle Cesena)

DELIBERA

1. **DI FISSARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IUC-IMU) per l'anno 2015:

- **Aliquota ordinaria pari al 1,06 per cento**

- **Aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per:**

- le unità immobiliari a uso abitativo, e relative pertinenze, locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali, secondo l'apposito contratto agevolato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per beneficiare dell'aliquota ridotta occorre che il conduttore abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'unità immobiliare, e che la stessa sia integralmente locata (circostanza che deve risultare dal contratto di locazione registrato);
- le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, locate a studenti universitari, secondo l'apposito contratto transitorio, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e 3, della Legge n. 431/1998;

- **Aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per:**

l'unità immobiliare ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale, purché ne abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica;

Per i due casi sopra esposti le aliquote ridotte dello 0,86 per cento e dello 0,76 per cento si applicano anche alle eventuali pertinenze locate unitamente all'abitazione, o concesse in uso

gratuito a parenti, ed individuate secondo quanto stabilito per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011: unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

- **Aliquota ridotta pari allo 0,6 per cento per:**
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e relative pertinenze, individuate secondo quanto stabilito per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, ove non si tratti di alloggi sociali esenti dall'IMU;
 - **Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,6 per cento per:**
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e abitazioni ad esse equiparate per legge e per regolamento;
 - **Maggiorazione comunale all'aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,3 per cento:**
si applica agli immobili del gruppo catastale D che non rientrano nella casistica esposta ai due punti successivi; per tali immobili l'aliquota complessiva diventa pari al 1,06 per cento di cui 0,76 per cento di spettanza dello Stato e 0,3 per cento di spettanza del Comune;
 - **Maggiorazione comunale all'aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,24 per cento:**
si applica agli immobili del gruppo catastale D, in cui è svolta direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi attività d'impresa, compreso il lavoro autonomo, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione), *nella categoria catastale D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - grandi negozi, centri commerciali) e nella categoria catastale D4 (Case di cura ed ospedali con fini di lucro - ospedali e case di cura private)*; per tali immobili l'aliquota complessiva diventa pari al 1,00 per cento di cui 0,76 per cento di spettanza dello Stato e 0,24 per cento di spettanza del Comune;
 - **Maggiorazione comunale all'aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0 per cento:**
per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a cooperative sociali di tipo "B" *nonché ad associazioni di volontariato onlus iscritte nell'apposito Albo*, non si applica alcuna maggiorazione d'aliquota; pertanto per tali immobili si applica l'aliquota dello 0,76 per cento di spettanza dello Stato;
2. **DI STABILIRE** che per beneficiare delle aliquote ridotte 0,76 per cento e 0,86 per cento per i casi sopra esposti occorre presentare apposita comunicazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dai benefici, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto all'agevolazione. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione. Le comunicazioni regolarmente prodotte avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di altra comunicazione. L'obbligo di cui alla presente comunicazione non può intendersi assolto con la presentazione della dichiarazione IMU di cui al modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, conformemente alle indicazioni fornite dal MEF nelle istruzioni alla dichiarazione;

3. **DI STABILIRE ALTRESI'** che per usufruire della maggiorazione comunale all'aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,24 per cento occorre presentare apposita comunicazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dai benefici, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto all'agevolazione. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione. Le comunicazioni regolarmente prodotte avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di altra comunicazione. L'obbligo di cui alla presente comunicazione non può intendersi assolto con la presentazione della dichiarazione IMU di cui al modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, conformemente alle indicazioni fornite dal MEF nelle istruzioni alla dichiarazione.
- Apposita comunicazione deve essere presentata, a pena di decadenza dai benefici, anche nel caso di immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D dati in comodato d'uso gratuito a cooperative sociali di tipo "B", negli stessi termini e modalità sopra citati;
4. **DI DARE ATTO** che per la determinazione del valore medio venale in comune commercio delle aree fabbricabili resta vigente, anche per l'anno 2015, quanto già deliberato con atto della Giunta Comunale 30 ottobre 2012, n. 343 avente il seguente oggetto: "Determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) – Adeguamento misure per l'anno 2012";
5. **DI DARE ATTO ALTRESI'** che la misura della detrazione per l'abitazione principale è quella di base fissata dalle norme, pari ad euro 200,00;
6. **DI DARE ATTO INFINE** che, la presente deliberazione sarà trasmessa per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere,

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

- favorevoli: 16 (PD)

- contrari: 9 (Libera Cesena – Cesena Siamo Noi - Mov. 5 Stelle Cesena)

DELIBERA

- **DI APPROVARE** l'immediata esecutività della presente ai sensi dell'art. 134, 4^a co., D.lgs n. 267-2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

GUALDI GABRIELE

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SIMONE ZIGNANI

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 13 Gennaio 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 13/1/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

MONIA AMADORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 22/12/2014.

p.c.c. ad uso amministrativo
Cesena, 13.1.2015
Il funzionario incaricato
dr.ssa M. Amadori